



**TRIBUNALE DI MELFI**

Nel procedimento ex art. 28 L. n. 300/70, iscritto al n. 435 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2010,  
promosso da **FIOM-CGIL di Potenza**, con gli Avv.ti Franco Focareta, Alberto Piccinini, Letizia Zuccherelli e Lina Grosso –

ricorrente

nei confronti di **S.A.T.A. – Società Automobilistica Tecnologie Avanzate – S.p.A.**, con gli Avv.ti Bruno Amendolito, Francesco Amendolito, Maria Dibiasi e Grazia Fazio (del foro di Bari), nonché Diego Dirutigliano e Luca Ropolo (del foro di Torino) –

resistente

Il G.U., in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emilio Minio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.8.2010;  
visto l'art. 28 L. n. 300/70;  
letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti;  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2010, Fiom-Cgil di Potenza ha azionato il procedimento sommario di cui all'art. 28 St. Lav., chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare il carattere antisindacale della condotta

posta in essere da S.A.T.A. S.p.a., in relazione ai licenziamenti intimati ai lavoratori Lamorte Antonio, Barozzino Giovanni e Pignatelli Marco, e, per l'effetto, ordinare alla società resistente di cessare il detto comportamento, rimuovendo gli effetti dei disposti licenziamenti mediante l'immediata reintegrazione dei citati lavoratori.

A sostegno di tali richieste, l'O.S. ricorrente ha dedotto che i licenziamenti *de quibus* sono, in primo luogo, fondati su una contestazione inveritiera (e quindi illegittimi, poiché privi di giusta causa), in quanto - diversamente da quanto sostenuto dall'azienda - la movimentazione dei carrelli AGV dall'area picking verso le UTE nn. 3 e 4, durante lo sciopero del 7.7.2010, non era stata interrotta dalla presenza dei lavoratori licenziati (che, in tesi, ne avrebbero ostruito la corsa), bensì sospesa dai responsabili UTE, in ragione dell'adesione degli operai alla mobilitazione.

Conseguentemente, la sanzione avrebbe altresì carattere antisindacale, in quanto, irrogata a due delegati (Lamorte e Barozzino) e ad un iscritto (Pignatelli) FIOM, a causa del ruolo da questi esercitato in azienda in occasione delle mobilitazioni che hanno interessato lo stabilimento di Melfi, e, in particolare, dell'attività sindacale dai medesimi svolta nel corso dello sciopero tenutosi in data 7.7.2010.

Si è costituita la S.A.T.A. S.p.a., la quale ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.

2. In via preliminare, al giudicante preme osservare che, nella trattazione del



presente giudizio, si è inteso valorizzare al massimo grado le esigenze di sommarietà e celerità che debbono caratterizzare i procedimenti di tal fatta (“*Il Tribunale..., nei due giorni successivi - termine pacificamente ordinario, ndr - ... assunte sommarie informazioni...*”; così recita l’art. 28), e ciò in considerazione del particolare rilievo sociale della vicenda all’esame.

E che, di conseguenza, proprio tale intenzione ha consigliato allo scrivente di astenersi dall’attivare i poteri officiosi previsti dall’art. 257 c.p.c. (pur avendo, gli informatori ascoltati, fatto riferimento, per la conoscenza dei fatti, a numerose altre persone), nonché di avvalersi di altri ordinari mezzi di prova (v., ad es., l’ispezione dei luoghi, pur sollecitata dalla difesa S.A.T.A. nel corso della discussione orale), così evitando la riproduzione *de facto*, nella sede sommaria, delle forme, delle modalità e, conseguentemente, dei tempi del rito ordinario.

3. Nel merito, il ricorso della FIOM appare fondato e meritevole di accoglimento, per i motivi che appresso si indicheranno.

3.a. In primo luogo (e limitando per il momento l’indagine al profilo disciplinare, e, quindi, alla sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento) va osservato che la tesi sostenuta da S.A.T.A. nel corso del giudizio appare parzialmente diversa rispetto a quella ostentata nel corso del procedimento disciplinare.

Durante quest’ultimo, infatti, l’azienda ha così testualmente contestato il



personale dipoi licenziato: “avvicinatisi ai carrelli i [...] responsabili La vedevano posizionato all'interno dell'area delimitata da apposite linee gialle ove vige, per motivi di sicurezza, specifico divieto di transito e sosta del personale, proprio sulla banda magnetica su cui scorrono i carrelli, **davanti ad un carrello, in maniera da impedirne deliberatamente il transito.** A tal punto La invitavano a spostarsi **per consentire il passaggio del carrello [...]**” (cfr. contestazione Lamorte; ma anche nelle lettere di contestazione agli altri 2 lavoratori le frasi utilizzate al riguardo sono del tutto equivalenti).

Il tenore letterale delle espressioni riportate, in particolare nelle parti evidenziate dallo scrivente, non lascia dubbi sul fatto che (a meno che non si voglia ritenere la contestazione non sufficientemente specifica), nel corso del procedimento disciplinare, l'azienda ha individuato la causa del blocco dei carrelli nel rilevamento, da parte del radar dei veicoli medesimi, di ostacoli sul proprio percorso, e che, quindi, ha contestato la condotta dei lavoratori licenziati che costituivano tale ostacolo.

E non a caso, a parere del giudicante, nella lettera di contestazione non si fa alcuna menzione della pacifica e rilevante (per i motivi che si dirà appena *infra*) circostanza che, una volta che gli scioperanti si sono allontanati dalla pista di transito riservata agli AGV, è stato necessario effettuare un ripristino “manuale” del carrello per renderlo di nuovo operativo.

E' risultato altresì pacifico, all'esito dell'istruttoria, infatti, che nel caso in cui il radar rilevi un ostacolo sul percorso della macchina (come contestato dalla S.A.T.A.) - senza tuttavia alcun contatto - il carrello si ferma; ma, una volta che



